

Allegato "A" al n. di Rep. 42.877/16.968

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

**FONDAZIONE MUXIMA
ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE
STATUTO**

Articolo 1. Denominazione

1.1 È costituita la Fondazione "**MUXIMA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE**" di seguito la "Fondazione" operante ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito il "Codice".

1.2 La Fondazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 La Fondazione utilizza nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente Filantropico del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS FILANTROPICO".

Articolo 2. Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione; nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso le autorità vigilanti e dovranno essere espletate tutte le comunicazioni di legge.

2.3 Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici ed eventualmente centri di informazione e documentazione in altre località del territorio nazionale, fermo restando gli obblighi di comunicazione derivanti dalla legge.

2.4 La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3. Durata

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4. - Scopo della Fondazione

4.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed in particolare quale Ente Filantropico è costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Articolo 5. Attività

5.1 La Fondazione potrà porre in essere interventi di sostegno a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, con particolare attenzione ai giovani, ai minori ed alle loro famiglie, sostenendo enti pubblici o privati che operano direttamente nei confronti delle suddette persone attraverso il reperimento di alloggi abitativi, la formazione, nonché tramite la concessione di erogazioni gratuite.

5.2 Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione attiverà una rete di collaborazioni con altri enti ed in generale con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

5.3 La Fondazione potrà svolgere, inoltre, quali attività secondarie e strumentali all'attività filantropica di cui sopra quanto segue:

- interventi di solidarietà anche nei paesi in via di sviluppo con partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo;
 - sostegno ed organizzazione di attività educative e di formazione;
 - interventi di supporto anche di tipo psico socio educativo;
 - istituzione di centri di assistenza psico pedagogica per soggetti disagiati,
 - ulteriori attività diverse secondo le modalità e i limiti di cui all'articolo 6 del Codice,
- 5.4 L'azione della Fondazione anche per il perseguimento delle attività strumentali e secondarie si potrà realizzare attraverso varie modalità operative, quali ad esempio:
- stipula di convenzioni e accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
 - promozione di incontri, esposizioni e mostre;
 - intrattenimento di rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane che straniere, che perseguono scopi simili;
 - promozione di mercatini di beneficenza, nonché ogni iniziativa di raccolta fondi svolta ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice utile al raggiungimento dello scopo;
 - creazione di siti e pagine internet dedicati;
 - potrà inoltre avvalersi di volontari, operatori professionali appositamente selezionati e professionisti di qualsivoglia settore, necessari per il raggiungimento dello scopo.

Articolo 6. Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal complesso dei beni mobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione dall'Associazione MUXIMA ONLUS ed individuati nell'atto di trasformazione della Fondazione;
- b. dal complesso dei beni immobili, mobili ed attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.

6.2 Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto:

- a. delle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- b. dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- c. dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- d. dei contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali ed internazionali.

6.2 L'attività di erogazione di denaro, di beni e di servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale è svolta dalla Fondazione nel rispetto delle finalità e dei valori contenuti nel presente statuto mediante il sostegno, il coordinamento e la realizzazione di specifici progetti volti anche a sostenere iniziative umanitarie e sociali; la gestione del patrimonio e le raccolte di fondi e risorse in genere, svolte ai sensi dell'articolo 7 del Codice, da destinare all'attività filantropica sono effettuate adottando:

- un adeguato profilo di responsabilità verso la società, l'ambiente e gli interlocutori di riferimento della Fondazione,
- comportamenti ed etiche volti alla sostenibilità, nelle varie accezioni con le quali è possibile intendere il termine,
- criteri di monitoraggio degli interlocutori specificamente utilizzati per la gestione del patrimonio,
- modalità di gestione che tendano verso la minimizzazione degli oneri favorendo la massimizzazione delle risorse destinabili all'attività filantropica,
- prassi rivolte verso la continuazione della durata dell'azione della Fondazione nel lungo termine.

Il Consiglio di amministrazione può approvare appositi regolamenti per ulteriormente declinare tali principi fondamentali.

Articolo 7. Fondo di gestione

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del fondo di dotazione:

- a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c. le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio e destinate a finalità diverse dal suo incremento, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione;
- d. proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'articolo 6 del Codice;
- e. gli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- f. i fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Codice.

7.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione; è vietata inoltre ogni altra ipotesi di distribuzione indiretta anche di cui all'articolo 8 del Codice.

Articolo 8. Organi della Fondazione

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. l'Organo di controllo;
- d. l'Organo di revisione, se ritenuto utile o previsto per legge,

e. l'Assemblea dei Partecipanti.

8.2 Le cariche sono gratuite, ad eccezione di quella relativa all'Organo di controllo e all'Organo di revisione che possono essere remunerate, salvo l'eventuale rimborso di spese effettuate nell'esclusivo interesse della Fondazione nei limiti previsti dal Codice. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, può tuttavia individuare una remunerazione per specifici incarichi e funzioni, anche conferendo apposita procura, ove ciò si ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle attività della Fondazione e, in ogni caso, nei limiti di cui all'articolo 8 del Codice.

Articolo 9. Consiglio di amministrazione

9.1 La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti secondo la seguente regola:

- un membro è nominato dal parente di grado più prossimo, maggiore di età, con capacità giuridica e più anziano fra i pari grado dell'Architetto Federico Romano considerato benemerito della Fondazione, che sia Partecipante della Fondazione,
- i restanti membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. L'indicazione di nomina deve risultare da apposito atto scritto, con esclusione del testamento, al quale deve seguire l'accettazione dei membri designati.

9.2 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

9.3 Qualora venissero a mancare, per qualunque causa, uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a informare al più presto il soggetto che aveva indicato la nomina dei consiglieri venuti a mancare.

9.4 I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica fino alla seduta del Consiglio di amministrazione convocata inderogabilmente entro 30 (trenta giorni) dal momento in cui i soggetti che hanno diritto alla indicazione per la nomina dei consiglieri venuti a mancare hanno comunicato le proprie indicazioni; nella seduta del Consiglio di amministrazione sono insediati, in sostituzione di quelli cooptati, i nuovi consiglieri che decadranno alla stessa data di scadenza già prevista per il Consiglio di amministrazione originariamente nominato.

Articolo 10. Competenze del Consiglio di amministrazione

10.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2 Il Consiglio di amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. adotta uno o più regolamenti interni finalizzati a disciplinare l'assetto organizzativo ed operativo della Fondazione;
- b. predispone, nel rispetto degli articoli 13 e 87 del Codice, e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo ove necessario;
- c. nomina, ove lo ritenga opportuno, il Direttore generale determinandone i poteri, la durata in carica e il compenso nei limiti di legge;

d. delibera su tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale;

e. adotta eventuali provvedimenti disciplinari;

f. delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione, fusione o scissione dell'ente;

g. delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;

h. individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice da porre in essere;

i. predispone, nel rispetto dell'articolo 14 del Codice ove obbligatorio o comunque se ritenuto opportuno in via facoltativa, il bilancio sociale;

l. delibera in merito ad ogni altra questione che gli sia attribuita per legge o Statuto o che sia necessaria o funzionale all'amministrazione della Fondazione.

10.3 Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Fondazione.

10.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11. Funzionamento del Consiglio di amministrazione

11.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di controllo con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dall'Organo di controllo.

11.3 In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax, o qualunque altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione ancorché in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo.

11.5 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in audio o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.6 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

11.7 Alle riunioni partecipa l'Organo di controllo e può partecipare l'Organo di revisione legale dei conti ove i due organi non coincidano.

11.8 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica.

11.9 Fatto salvo per quanto previsto nel presente Statuto, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12. Presidente

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, e le seguenti prerogative:

- a. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b. cura l'attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- c. firma gli atti e i documenti che comportano impegno per la Fondazione;
- d. in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

12.2 In caso di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13. Vice Presidente

13.1 Il Vice Presidente ha la rappresentanza e la firma della Fondazione solo nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

13.2 Su delega del Presidente, può occuparsi di specifiche attribuzioni spettanti al Presidente.

Articolo 14. Organo di controllo e Organo di revisione

14.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; nel caso di organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 Esso resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

14.3 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti e ad esso si applica l'articolo 30 del Codice; esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali in materia.

14.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con-

trollo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che in tale caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro: la revisione può essere, tuttavia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro nominato con le stesse regole dell'Organo di controllo.

14.8 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione provvedono alla tenuta e cura dei libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 15. Il Direttore generale

15.1 Il Direttore generale è nominato nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione il quale ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

15.2 L'incarico di Direttore generale è incompatibile con la carica di Consigliere della Fondazione intendendosi con ciò che il Direttore generale non può essere membro del Consiglio di amministrazione.

15.3 Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione e rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, provvedendo in particolare:

a. alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b. a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.

15.4 In sede di nomina il Consiglio di amministrazione può dare mandato per specifici atti al Direttore generale.

15.5 Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e relaziona sull'attività svolta.

Articolo 16. Il Segretario

16.1 Il Segretario è nominato, nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno, dal Presidente anche scegliendo fra i membri del Consiglio di amministrazione ed esercita tale funzione nel Consiglio di amministrazione curando i verbali delle riunioni del Consiglio, nonché il libro dei verbali ed il Registro dei volontari.

16.2 Ove il Segretario non sia nominato alle sue funzioni supplisce il Consigliere volta per volta nominato a tale scopo dal Presidente.

16.3 Sono obbligatoriamente tenuti dalla Fondazione i libri previsti dall'articolo 15 del Codice rilevanti con riferimento al modello giuridico di fondazione e cioè il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, il libro dei Partecipanti e delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti, il Registro dei volontari ed eventuali altri libri istituiti dal Consiglio di amministrazione in quanto utili od op-

portuni considerando la natura e la dimensione della Fondazione.

16.4 I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del Codice.

Articolo 17. I Partecipanti e l'Assemblea dei partecipanti

17.1 Acquisiscono la qualifica di Partecipante i soggetti, persone fisiche o enti giuridici di qualunque tipologia, che ne fanno domanda al Consiglio di amministrazione e il cui contributo in denaro, in natura o altro tipo di apporto alle finalità della Fondazione è giudicato dal Consiglio utile o necessario al perseguimento delle finalità della Fondazione.

17.2 Con la delibera del Consiglio di amministrazione con la quale è attribuita la qualifica di Partecipante è stabilita la durata della medesima; questa può coincidere con la vita del Partecipante ove si tratti di una persona fisica.

17.3 Il Consiglio di amministrazione può approvare apposito regolamento al fine di definire specifiche regole di ammissione e di durata della qualifica di Partecipante prevedendo, inoltre, la possibilità di perdita della qualifica, ad esempio, nei casi di interdizione, inabilitazione o condotta contraria alle finalità della Fondazione.

17.4 I Partecipanti possono rinunciare alla qualifica in ogni momento formalizzando tale scelta al Consiglio di amministrazione che delibererà in merito nella prima riunione utile.

17.5 I Partecipanti possono riunirsi in assemblea le cui regole di formazione e deliberazione sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e, in mancanza, dalle norme in materia di formazione e deliberazione dell'assemblea ordinaria delle associazioni riconosciute previste dal codice civile.

17.6 L'Assemblea dei Partecipanti, oltre alle prerogative indicate nel presente Statuto, può:

- a. proporre al Consiglio di amministrazione progetti da esaminare e da perseguire;
- b. indicare al Consiglio di amministrazione aree di intervento in cui la Fondazione, nel rispetto delle regole del presente Statuto, possa impegnarsi;
- c. proporre al Consiglio di amministrazione ogni azione che ritenga proficua per il raggiungimento delle finalità della Fondazione,
- d. esprimere un parere non vincolante sulla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

17.7 Ai Partecipanti per quanto non derogato dalle delibere in merito del Consiglio di amministrazione o dai regolamenti approvati si applicano gli articoli 23 comma 4 e 24 comma 6 del Codice.

Articolo 18. Bilancio consuntivo e preventivo

18.1 L'esercizio della Fondazione ha durata annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice; qualora lo richiedano particolari ragioni il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

18.3 Il bilancio deve essere trasmesso all'Organo di controllo e

all'Organo di revisione almeno venti giorni prima della sua approvazione.

18.4 Il bilancio preventivo, ove ritenuto opportuno, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente al quale si riferisce; in esso sono indicati i preventivi di spesa compatibili con quelli di entrata in funzione delle attività della Fondazione da pianificare.

18.5 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, o qualora lo ritenga utile, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno; il bilancio sociale è redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del Codice e deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 39 del Codice.

18.6 I bilanci sono depositati e conservati presso la sede della Fondazione o altro luogo deliberato dal Consiglio di amministrazione.

18.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione; è vietata inoltre ogni altra ipotesi di distribuzione indiretta anche di cui all'articolo 8 del Codice.

Articolo 19. Operazioni straordinarie

19.1 La trasformazione, la fusione, la scissione nonché ogni altra operazione straordinaria della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei membri che lo compongono nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili anche per analogia in quanto compatibili.

Articolo 20. Scioglimento e liquidazione

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

20.2 In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori con il voto favorevole della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio.

20.3 In caso di scioglimento, per qualunque causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazione alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21. Rinvio normativo

21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore.

Milano, lì 9 aprile 2024

F.to Francesca Busani

F.to Laura Cavallotti Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68
ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto notaio Laura Cavallotti di Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero 9 fogli e contenuta in supporto informatico, è conforme dell'allegato "A" al documento analogico a mio rogito Repertorio n. 42.877/16.968 del 9 aprile 2024, firmato a norma di legge. Fatta avvertenza che le parti omesse non ne alterano il contenuto. Ai sensi dell'articolo 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Milano, Viale Majno n. 34, lì 10 aprile 2024

Atto Registrato a
Milano DP II
il 10.04.2024
al n. 33064
Serie 1T

File firmato digitalmente dal notaio Laura Cavallotti